

IL DISCONOSCIMENTO DEI TITOLI NOBILIARI

Il numero XIV delle disposizioni transitorie e finali della nuova Costituzione italiana statuisce un duplice principio: 1) che i titoli nobiliari non sono riconosciuti; 2) che i predicati dei titoli esistenti prima del 20-10-1922 valgono come parte del nome.

E' interessante precisare l'esatta portata giuridica della disposizione in riguardo alle conseguenze pratiche che ne possono derivare.

Diciamo subito che si tratta di *disconoscimento* e non di *abolizione*; se i titoli nobiliari fossero stati aboliti, ne sarebbe conseguita l'illegittimità del loro uso e lo Stato avrebbe eventualmente potuto comminare delle pene pecuniarie — per es. un'ammenda — contro i titolati che avessero continuato a fregiarsi pubblicamente del titolo. Poichè, invece, la Costituzione si è limitata a sancire che i titoli nobiliari non sono riconosciuti dallo Stato, la conseguenza sarà unicamente questa: che l'uso di un titolo nobiliare, sia esso legittimo o abusivo, è irrilevante per lo Stato.

Il disconoscimento dei titoli nobiliari determina, non soltanto l'abolizione della Consulta Araldica, come Ufficio dello Stato (abolizione che è espressamente preveduta dalla Costituzione), ma anche l'abrogazione di tutta la legislazione che regolava la Regia Prerogativa Nobiliare e quindi l'abrogazione dei procedimenti diretti alla concessione, al riconoscimento, alla rinnovazione dei titoli nobiliari o all'accettazione dei titoli esteri.

Rimangono pure abrogate le norme del R. D. L. 20-3-1924, n. 422 le quali comminano un'ammenda a carico di coloro che usano titoli nobiliari non debitamente autorizzati dalla Consulta Araldica e non iscritti nei registri nobiliari tenuti a cura della medesima.

Saranno così posti sul medesimo piano sia i cittadini che erano legittimamente investiti di un titolo nobiliare riconosciuto dalla Consulta Araldica sia i cittadini che, pur avendo diritto ad un titolo, non avevano espletate presso la Consulta Araldica le necessarie pratiche per ottenerne il riconoscimento, sia i cittadini che, senza alcun diritto, si attribuiranno, a capriccio, un titolo nobiliare.

Lo Stato omette di perseguire gli abusi nel campo nobiliare, onde essi necessariamente si moltiplicheranno. L'abuso non si limiterà soltanto al caso degli individui che si arrogano un titolo di conte o di marchese, magari con annesso predicato di fantasia, ma dilagherà nella creazione, su vasta scala, di società ed istituti, i quali, vantando una competenza in materia araldica, dichiareranno, mediante compenso, la spettanza di titoli nobiliari a tutti coloro che ne faranno richiesta.

Riterrei assai opportuno che a surrogare l'abolita Consulta Araldica si costituisse un collegio araldico, a carattere privato, ma di specchiata serietà e competenza, il quale esplicasse la funzione di dar pareri sulla spettanza di un titolo nobiliare, in base a rigorosa documentazione e in seguito a giudizio tecnico (1); mi rappresento, però, il pericolo di un rapido diffondersi di società o istituti pseudo-araldici destinati ad attribuire spudoratamente i più altisonanti titoli ai richiedenti, come pur-

(1) Merita, a questo proposito, ricordare che il titolo nobiliare non è tanto valorizzato dal riconoscimento dello Stato, quanto dal riconoscimento del ceto nobile, che considera il titolato come un « proprio pari »; si aggiunga il valore sociale che è attribuito al titolo e che si manifesta in un certo prestigio riconosciuto a coloro che possiedono titoli nobiliari rispetto a coloro che ne sono privi.

troppo sta avvenendo, con allarmante crescendo, per le decorazioni cavalleresche, conferite a pagamento da sedicenti magisteri di ordini equestri mai prima d'ora conosciuti.

Se, quindi, i Costituenti hanno creduto di attuare l'uguaglianza sociale dei cittadini col disconoscimento ufficiale dei titoli nobiliari, hanno errato nel loro apprezzamento, giacchè mai come ora vi saranno tanti nobili, veri e falsi. E se nel regime monarchico la sola « fonte degli onori » era la Corona, la quale non risulta fosse eccessivamente prodiga a concedere distinzioni nobiliari, ora vi saranno innumerevoli fonti private ed incontrollate di distinzioni nobiliari, le quali gareggeranno, fra di loro, a nobilitare i nuovi ricchi!... In conclusione la Costituzione raggiunge proprio l'effetto opposto che i suoi formulatori si erano ripromesso.

Ma vi è un altro lato della questione che merita di essere posto in luce.

Il principio, stuito dalla Costituzione, che i predicati dei titoli, esistenti prima del 20-10-1922, valgono come parte del nome, porta all'assurda conseguenza che ogni possessore di predicato potrà trasmetterlo ad altre persone avvalendosi, magari con atti simulati e per lucro, degli istituti giuridici generanti un trapasso di cognome. Come ho già illustrato in altro mio scritto (1), il predicato nobiliare, divenendo parte del nome, non segue più la legge araldica del titolo cui è connesso, bensì la legge comune del cognome. Ed eccone allora le conseguenze: il nobile con predicato, riconoscendo una persona come proprio figlio naturale, gli trasmetterà il proprio cognome con relativo predicato (art. 262 cod. civ.); il nobile con predicato potrà adottare uno o più figli adottivi (purchè, se sono diversi, ciò avvenga con un unico atto) e trasmetterà loro il proprio cognome con predicato (art. 219 cod. civ.); il nobile con predicato potrà affiliare un minore ed attribuire al medesimo il suo cognome ed annesso predicato (art. 408 cod. civ.) (2).

Tutti questi trapassi di predicato non erano possibili in base alle leggi araldiche già vigenti; lo divengono ora in forza della « cognomizzazione » dei predicati. In pratica ogni titolo acquista così un'ampia disponibilità dei proprii predicati, arrogandosi una potestà che prima costituiva regia prerogativa, e cioè spettava unicamente alla Corona, organo supremo dello Stato!...

* * *

Il disconoscimento dei titoli nobiliari genera varie conseguenze nel campo amministrativo, di cui elencheremo le principali.

a) Il cittadino, titolare di un titolo nobiliare, non potrà più richiederne il riconoscimento (o la rinnovazione in capo ai discendenti *ex filia*) e neppure potrà ottenere l'iscrizione sua e dei membri della sua famiglia nei registri nobiliari (libro d'oro e elenco ufficiale della nobiltà italiana). Neppure si potranno richiedere alla Consulta Araldica le certificazioni dell'avvenuta iscrizione. Ritengo che, in conseguenza dell'abolizione della Consulta Araldica, neppure sarebbe possibile ottenere il riconoscimento di uno stemma nobiliare e la conseguente certificazione del riconoscimento conseguito.

b) Il cittadino, titolare di un titolo nobiliare debitamente riconosciuto dalla Consulta Araldica, non potrà richiederne l'annotazione in calce all'atto di nascita ai sensi dell'art. 89 del R. D. 9-7-1939, n. 1238

(1) v. questa *Rivista*, n. 10-11, ott.-nov. 1947.

(2) Poichè il lascito di un cognome (specialmente se tra parenti) è ammesso come titolo giustificativo per richiedere al Capo dello Stato l'aggiunta al proprio del cognome donato, così anche per questa via potranno moltiplicarsi i trapassi di cognomi nobili con annesso predicato in base alle disposizioni degli artt. 133 e segg. del R. D. 9-7-1939 sull'ordinamento dello stato civile.

sull'ordinamento dello Stato civile; non potrà, neppure, ottenere che l'ufficiale di stato civile, redigendo atti di stato civile concernenti membri della sua famiglia, faccia menzione dei titoli ad essa spettanti; potrà, invece, ottenere menzione del predicato in quanto questo fa parte del cognome.

c) Il cittadino, titolare di un titolo nobiliare già riconosciuto dalla Consulta Araldica, non potrà pretendere di essere designato ufficialmente col suo titolo nobiliare in atti emanati dallo Stato o dagli enti pubblici (per es. nelle nomine e nelle promozioni dei pubblici impiegati, nelle lettere credenziali di diplomatici, nei passaporti, nelle autorizzazioni amministrative ecc.).

d) Potrebbe dubitarsi se il cittadino, titolare di un titolo nobiliare, possa ottenere menzione del suo titolo in un rogito notarile (per es. in un atto di compra-vendita, in un testamento ecc.). La risposta negativa si potrebbe ritenere suggerita dal fatto che il notaio esplica una pubblica funzione onde l'attribuzione del titolo nobiliare in un atto pubblico suonerebbe riconoscimento ufficiale del titolo (1).

Ma ritengo sia ecceppibile, in contrario, che il notaio deve accertare e fedelmente riprodurre le generalità delle persone richiedenti la sua opera. Se il notaio, per meglio individuare una persona, può, oltre il nome e il cognome, anche menzionare il soprannome o lo pseudonimo da essa posseduti (benchè non legalmente attribuiti, ma soltanto usati in linea di fatto), non si vedrebbe motivo di negargli la facoltà di accertare più completamente l'identità del cliente, attribuendo al medesimo quel titolo nobiliare con cui egli viene normalmente individuato dai concittadini.

Si tenga anche presente un'ulteriore considerazione: l'uso del titolo nobiliare non è considerato illecito dallo Stato, ma soltanto irrilevante; quindi non dovrebbe essere disconosciuta la sua attitudine indicativa ai soli effetti di meglio accertare l'identità di una persona.

e) Il titolare legittimo di un titolo nobiliare potrà qualificarsi con il proprio titolo nel dichiarare le sue generalità ad un pubblico funzionario da cui ne sia richiesto (per es. ad un funzionario di P. S.). Nessuna pena gli potrebbe essere comminata per tale atteggiamento, giacchè il titolo nobiliare, essendo legittimamente posseduto, fa ormai parte delle sue generalità.

Diversa soluzione dovrebbe, invece, prospettarsi per colui che porta abusivamente un titolo; se costui, interrogato da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, si qualificherà con un titolo che non gli spetta, compirà una mendace dichiarazione attinente alle qualità della propria persona, incorrendo nel reato di cui all'art. 496 cod. pen.

* * *

Più interessanti, ancora, sono i problemi che possono profilarsi nel campo giurisdizionale.

a) Il cittadino non possiede ulteriormente la facoltà di adire l'autorità giudiziaria contro la Consulta Araldica (o altro organo dello Stato), per farsi riconoscere la spettanza di un titolo nobiliare. Una pronuncia del tribunale su tale oggetto non sarebbe ammissibile, giacchè essendo la sentenza un atto statale, attraverso la medesima lo Stato, in contraddizione alla Costituzione, verrebbe a riconoscere ufficialmente un titolo nobiliare.

b) Neppure sarebbe ammissibile una controversia giudiziale fra due privati diretta a determinare a quale dei due spetti un titolo nobi-

(1) L'art. 4 del R. D. L. 20-3-1924, n. 442 parificava i notai ai pubblici ufficiali dello Stato nel divieto di attribuire titoli nobiliari non risultanti dagli elenchi ufficiali; la disposizione, però, era allora stata emanata per tutelare la regia prerogativa ed obbligare i nobili a far riconoscere i loro titoli.

liare; il tribunale, anche in questo caso, dovrebbe rigettare la domanda dell'attore, giacchè altrimenti la sua sentenza, attribuendo il titolo nobiliare ad una delle parti, frustrerebbe il precetto costituzionale. Quindi devono considerarsi abrogate le particolari disposizioni riflettenti le azioni giudiziarie in materia araldica, di cui agli artt. 2 e 3 del R. D. L. 20-3-1924, n. 441.

c) Diversa soluzione si dovrebbe profilare, allorchè le azioni giudiziarie di cui alle lettere a) e b) avessero per oggetto il riconoscimento di un predicato, già esistente nella famiglia dell'attore prima del 28 ottobre 1922. In tal caso l'azione avrebbe per oggetto il riconoscimento del diritto ad un determinato cognome (art. 6 cod. civ.) e poichè la norma costituzionale considera i predicati come parte del nome, la relativa azione giudiziaria dovrebbe essere proponibile. Ritengo che sarebbe ugualmente proponibile, nei casi indicati alle lettere a) e b), l'azione giudiziaria del cittadino diretta a farsi riconoscere uno stemma gentilizio (eventualmente senza la corona, in quanto questa indirettamente suonerebbe riconoscimento del titolo); se si ammette che il diritto ad un determinato stemma sia compreso nel generico diritto al nome, si dovrebbe ugualmente ammettere un'azione giudiziaria diretta al suo riconoscimento, tanto più che la norma costituzionale esclude dal riconoscimento i soli titoli nobiliari e non parla degli stemmi (trattandosi di disposizione che abroga diritti precostituiti e quindi a carattere eccezionale, essa non potrebbe estendersi oltre i casi della norma chiaramente espressi).

d) Potrebbe ipotizzarsi un altro caso: che la questione della spettanza di un titolo nobiliare sia unicamente pregiudiziale ad un'altra questione. Si supponga, ad es., che Tizio abbia lasciata l'eredità o un legato a colui cui spetta un determinato titolo nobiliare e che una controversia insorga fra Caio e Sempronio su quale dei due debba considerarsi erede o legatario. In questo caso il tribunale, per giudicare la questione principale, deve previamente esaminare e risolvere la questione pregiudiziale, ancorchè per far ciò debba applicare le leggi araldiche sulla spettanza del titolo.

e) Altre azioni giudiziarie possono ipotizzarsi nell'ambito della tutela del nome di cui agli artt. 7 ed 8 cod. civ.

Colui che è legittimamente investito di un titolo sul cognome potrà agire in giudizio contro un'altra persona che avendo lo stesso cognome, usi indebitamente il suo titolo nobiliare, determinando nei terzi confusione di persona in suo pregiudizio. Per es. il Conte Bianchi o il Marchese Neri potranno agire contro persone dello stesso cognome che si siano fregiate del loro titolo a scopo fraudolento. In questo caso l'azione giudiziaria sarà ammissibile, giacchè essa non ha per oggetto principale il riconoscimento di un titolo nobiliare bensì la cessazione del fatto lesivo del convenuto, il quale, aggiungendo un attributo abusivo (il titolo) al proprio cognome, si fa credere una persona diversa da quella che realmente è, producendo un danno materiale o morale all'attore.

Sul fondamento degli artt. 7 e 8 cod. civ. potranno profilarsi analoghe azioni a tutela del predicato e dello stemma, dirette contro persone che abusivamente ne facciano uso generando pregiudizio al titolare legittimo.

f) In oggetto agli stemmi, peculiari azioni giudiziarie potrebbero profilarsi allorchè lo stemma venisse usato come insegna di una ditta o, specialmente, come marchio di un prodotto industriale (v. artt. 2568 e 2569 cod. civ.); anche in questi casi l'autorità giudiziaria potrebbe essere chiamata a decidere pregiudizialmente la spettanza di uno stemma in base alle leggi araldiche, onde pervenire alla risoluzione della questione principale relativa all'indebito uso dell'insegna o del marchio o alla concorrenza sleale.

* * *

Le considerazioni che precedono hanno necessariamente carattere provvisorio. La legge che dovrà essere emanata dal nuovo Parlamento per dare concreta applicazione al principio costituzionale del disconoscimento dei titoli nobiliari, genererà, senza dubbio, molte questioni che non sono state sopra menzionate ed anche rispetto a quelle che furono oggetto di indagine, potrà presentare elementi che non hanno potuto essere presi in considerazione nel mio scritto. Ci auguriamo, comunque, che il legislatore ordinario sia più perspicuo e più cauto del Costituente e che nel formulare le norme di legge tenga in maggior conto i suggerimenti dei competenti, che non le ideologie dei partiti, ciò che fin'ora, e purtroppo non soltanto in materia araldica, è stata, invece, la prassi normale.

Prof. Avv. GIORGIO CANSACCHI
dell'Università di Torino